



Collegio di Garanzia dello Sport  
Seconda Sezione

Prot. n. 00483/2025

## IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 70/2024, presentato, in data 13 dicembre 2024, dal sig. Andrea Coluccio contro il Comitato Regionale Calabria FIGC - LND, la Lega Nazionale Dilettanti (LND) e la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), con notifica effettuata anche alla Procura Generale dello Sport presso il CONI, avverso la decisione della Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il C.R. Calabria FIGC - LND, pubblicata con il Comunicato Ufficiale n. 71 in data 19 novembre 2024, con la quale, in parziale accoglimento del reclamo della A.S.D. Stilomonasterace Calcio avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il medesimo C.R., di cui al C.U. n. 61 del 31 ottobre 2024 (che aveva inflitto, a carico, tra gli altri, del sig. Andrea Coluccio, la squalifica fino al 31 dicembre 2026), è stata irrogata, in capo all'odierno ricorrente, la squalifica fino al 30 giugno 2025.

Accoglie il ricorso e, per l'effetto, rinvia alla Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il C.R. Calabria FIGC – LND in diversa composizione, ai fini della rideterminazione della sanzione.

Spese al definitivo.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 12 maggio 2025.

IL PRESIDENTE  
F.to Piero Sandulli

IL RELATORE  
F.to Alessandro di Majo

Depositato in Roma, in data 12 maggio 2025.

IL SEGRETARIO  
F.to Alvio La Face